



COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.13 DATA 27-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) – CONFERMA.

L'anno **Due milaventiquattro**, il giorno **27** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **9,35**, nella residenza municipale del Comune suddetto, convocato come da avvisi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione si è riunito ed all'appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	VIDEO	ASSENTI
1	Emanuele Domenico	Sindaco	x		
2	Truglia Antonio	Consigliere	x		
3	Cantaffa Francesco D.	Consigliere	x		
4	Fulciniti Ilaria	Consigliere	x		
5	Fulciniti Domenico	Consigliere	x		
6	Truglia Maria	Consigliere	x		
7	Buttiglieri Francesco	Consigliere	x		
8	Truglia Caterina A.	Consigliere	x		
9	Giorla Roberto	Consigliere	x		
10	Aloisi Giandomenico	Consigliere	x		
11	Cantaffa Antonio	Consigliere	x		
TOTALE		in carica:11	11		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo Prenestini**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **Sig.ra Ilaria Fulciniti**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2025** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote, anche per il 2025, secondo i criteri già adottati nel 2023 e confermati nel 2024;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2024

FATTISPECIE	ALIQUTA
L'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, commi 748 della L. n. 160/2019)	5 per mille
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, commi 749 della L. n.160/2019)	€ 200,00
Altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	9,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2025**, le aliquote e detrazioni applicate nell'anno 2022 secondo il prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025

FATTISPECIE	ALIQUOTA
L'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, commi 748 della L. n. 160/2019)	5 per mille
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, commi 749 della L. n.160/2019)	€ 200,00
Altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	9,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2024, il gettito IMU netto, prudenzialmente iscritto nel bilancio 2025/2027, per l'esercizio 2025 ammonta a € 137.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ,

entro il 28 ottobre dello stesso anno . Ai fini della pubblicazione , il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO D.lgs. 18/8/2000, n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, del Testo Unico n. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa,

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2025, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
L'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, commi 748 della L. n. 160/2019)	5 per mille
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, commi 749 della L. n.160/2019)	€ 200,00
Altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	9,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille

2. di **stimare** in € 137.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 08 favorevoli, n. 3 astenuti (Minoranza Consigliare) resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) CONFERMA**”, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Palermiti li, 27-12-2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Vincenzo Passarelli



COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "**APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 – (L. 27 dicembre 2019, n. 160) CONFERMA**", esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Palermiti li, 27-12-2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Vincenzo Passarelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Sig.ra Ilaria Fulciniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott. Vincenzo Passarelli

Palermi,

Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000, N.45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo ufficio.

Palermi li, 27-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio)

Palermi li, 27-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini